



COMUNE DI VALTORTA

Provincia di Bergamo

COPIA

Numero 19 Del 30-11-2022

Adunanza di convocazione – Seduta

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione delle partecipate possedute: Ricognizione delle società partecipate al 31.12.2021 (ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.lgs. 16.06.2017, n. 100).

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trenta** del mese di **novembre** alle ore 22:00 presso la sede comunale.

Convocato con l'osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Regazzoni Antonio	Presente
Regazzoni Stefano	Presente
Regazzoni Luciano	Presente
Busi Flaminio	Presente
Regazzoni Luca	Presente
Annovazzi Diego	Presente
Annovazzi Jessica	Presente
Ruffoni Antonio	Presente

PRESENTI: 8 - ASSENTI: 0

Presiede il Sindaco Antonio Regazzoni il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione all'oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo De Filippis con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a, del D.lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, comma 1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 31.12.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1. Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P. di seguito elencate:
 - a. Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 50/2016;
 - c. Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
 - d. Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016;
2. Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopraccitato;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del D.lgs. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile e di conformità amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, inserito nel presente atto;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.lgs. 175/2016, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2021, accertandole nei termini di cui alle schede allegate alla presente quali parti integranti e sostanziali.
2. DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione, mantenendo le partecipazioni dirette nelle sotto indicate società:
 - a. Uniacque S.p.A. (quota detenuta: 0,03% del capitale sociale);
 - b. Servizi Comunali S.p.A. (quota detenuta: 0,002% del capitale sociale).
3. DI DEMANDARE ai competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato e che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
4. DI OTTEMPERARE agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi di legge;
5. DI DEMANDARE ai competenti uffici comunali la comunicazione dell'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi, e alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
6. DI DICHIARARE, con separata votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Sulla presente deliberazione, esperita l'istruttoria di competenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 2, del D.lgs. 267/2000 **ESPRIME** parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica;

ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Valtorta, 30-11-2022

Il Responsabile del servizio

F.to Antonio Regazzoni

Sulla presente deliberazione, esperita l'istruttoria di competenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 2, del D.lgs. 267/2000 **ESPRIME** parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile

ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Valtorta, 30-11-2022

Il Responsabile del servizio

F.to Antonio Regazzoni

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL Sindaco

IL Segretario Comunale

F.to Antonio Regazzoni

F.to Dott. Vincenzo De Filippis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata il giorno 02-12-2022 nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009) ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 02-12-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Vincenzo De Filippis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, inoltre:

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-11-2022 perché:

- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;

Addì 02-12-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Vincenzo De Filippis

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì 02-12-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Vincenzo De Filippis